

STATUTO

della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - MUTUA SALUTE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società di mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 denominata "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - MUTUA SALUTE".

La società di mutuo soccorso è promossa dalla CNA PIEMONTE.

ARTICOLO 2 - Sede - La società di mutuo soccorso ha sede legale in Torino all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società di mutuo soccorso opera in tutto il territorio nazionale.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo indicato sul Libro Soci.

La società è tenuta ad aggiornare il suddetto Libro Soci con le indicazioni comunicate a cura del socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza

fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818, opera unicamente a favore dei soci e dei loro familiari ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità

La società ha i seguenti scopi:

1. in via principale, assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia e venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti, assicurando principalmente il diritto alla salute attraverso servizi integrativi del sistema sanitario pubblico nazionale;
2. in via accessoria, cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie e dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica.

Per queste attività accessorie deve specificarsi nel bilancio annuale la spesa e il modo di farvi fronte.

La società, nei limiti di Legge, per il perseguimento degli scopi sociali potrà:

- a) svolgere attività assistenziale, nonché attività sanitaria e parasanitaria integrativa sia in forma diretta che indiretta stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e i loro familiari;
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e assistenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto ed in particolare:

I - promuovere la diffusione e il rafforzamento dei principi della mutualità e i legami di solidarietà fra i soci;

II - stabilire rapporti con organismi mutualistici simili sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

III - aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e altri organismi che svolgano attività economiche ed assistenziali integrative, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopo ed attività affini a quelli esercitati dalla società stessa e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico,

IV - partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'esplicazione di determinati servizi

V - stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, gruppi al fine del raggiungimento degli scopi sociali

VI - effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

La società di mutuo soccorso non può svolgere attività diversa da quelle indicate dai punti I e II.

Eccettuate le spese di amministrazione il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nei punti I e II.

Sono tassativamente vietate.

a) le attività diverse da quelle espressamente contemplate dagli articoli I e II della Legge 15 aprile 1886 n. 3818;

b) l'esercizio dell'attività assicurativa

c) le attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge

La società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio.

I servizi sociali possono essere erogati solo ai soci e, in conformità della legge, ai loro familiari.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone fisiche di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni residenti in Italia i quali ricercano la soddisfazione delle necessità indicate nello scopo e nell'oggetto sociale

ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, attività svolta;
- b) gli elementi indicativi dell'interesse a partecipare agli scopi della società
- c) la dichiarazione di sottoscrivere e versare la quota sociale, l'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo e i contributi di cui infra
- d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,

in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Obblighi dei soci - I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare l'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo;
- a versare i contributi previsti dal regolamento in relazione al programma di assistenza prescelto
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza
- a cooperare al raggiungimento delle finalità sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della società

I soci hanno diritto:

- a usufruire delle prestazioni previste dall'art. 4 del presente Statuto sociale nei modi e limiti fissati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere assembleari;
- a partecipare e a votare nelle assemblee;
- a tutto quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 9 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio si perde per recesso,

esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 10 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non ha più interesse al raggiungimento degli scopi sociali

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

ARTICOLO 11 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali, delle tasse e dei contributi e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che abbia simulato il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni dalla società

d) che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

e) che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 12 - Morte - La morte costituisce causa di scioglimento del rapporto sociale.

ARTICOLO 13 - Rimborso della quota - I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso

di scioglimento della società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 14 - Patrimonio - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci
- b) dai contributi dei soci
- c) dalla riserva legale nella misura prevista dalla legge
- d) dal fondo di riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri
- e) dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria
- f) da lasciti, donazioni, atti di liberalità, sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Del patrimonio sociale una parte, stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dell'ente e l'altra sarà impiegata, a cura del Consiglio, in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Il patrimonio non può essere distribuito tra i soci durante la vita della società e neppure in caso di scioglimento della società.

La società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari

ART. 15 - Bilancio - L'esercizio si inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Ai sensi della legge 3818/1886 è vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, durante la vita della società e anche in caso di scioglimento; è pertanto vietato distribuire utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve tra i soci durante la vita della società e anche in caso di scioglimento.

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) a fini mutualistici
- c) alle eventuali riserve straordinarie

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 16 - Sono organi della società:

l'Assemblea Generale dei Soci;

le Assemblee separate;

il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente

il Collegio Sindacale

ARTICOLO 17 - Assemblee - La società svolge la propria attività in più aree. Le assemblee possono essere generali e separate.

Ove non obbligatorie ai sensi di Legge, le assemblee separate devono essere convocate solamente per discutere e deliberare sulle materie di competenza dell'assemblea ordinaria e sono regolate dal presente statuto.

ARTICOLO 18 - Assemblee generali - L'Assemblea generale è costituita da tutti soci o, se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle assemblee separate.

L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 C.C.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

ARTICOLO 19 - Convocazione assemblee generali - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed agli organi di controllo, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata a mano, con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 20 - Costituzione assemblee - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi

dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 21 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 22 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ha diritto ad un voto

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco e non dipendente della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea generale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello dei votanti che li hanno eletti.

ARTICOLO 23 - Assemblea ordinaria - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;

- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea

ARTICOLO 24 - Assemblea straordinaria - All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 25 - Assemblee separate - Le assemblee separate locali, riunite per deliberare sulle sole materie di competenza dell'assemblea ordinaria, sono formate dai soci iscritti residenti nelle aree territoriali delle Province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola e della Regione della Valle d'Aosta.

A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nelle suddette province e Regione.

Nell'assemblea generale, cui hanno comunque diritto di partecipare tutti i soci della società che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

ARTICOLO 26 - Convocazione - Le assemblee separate sono convocate nelle rispettive aree territoriali con lo stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale; le Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo stesso ordine del giorno.

Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla Assemblea Generale.

Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 27 - Quorum costitutivi e deliberativi - Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e residenti nelle ispettive aree territoriali.

Le Assemblee Separate deliberano sugli argomenti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assemblea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assemblea generale.

I delegati effettivi e supplenti eletti devono essere soci e rappresentano i soci votanti delle assemblee separate. I delegati sono nominati in ragione di un delegato ogni dieci soci votanti o frazione di dieci.

L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.

In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati.

L'assemblea separata elegge delegati di maggioranza e di minoranza e ciascuno di tali delegati esprime un numero di voti corrispondente a quelli spettanti ai soci che lo hanno eletto.

I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate

I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.

Per quanto non espressamente previsto, alle assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 28 - Consiglio di Amministrazione - La società è amministrata da più amministratori, che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione, in numero da 3 (tre) a 15 (quindici).

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci aventi diritto di voto.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibile ai sensi di legge.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

ARTICOLO 29 - Adunanze e deliberazioni - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata a mano, con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica) almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

ARTICOLO 30 - Poteri - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.

ARTICOLO 31 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 32 - Collegio Sindacale - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci e aventi la qualifica di revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I sindaci durano in carica per tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 33 - Funzioni - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma, C.C.

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

TITOLO V - GRATUITA' DELLE CARICHE

ARTICOLO 34 - Le cariche sociali sono gratuite fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso a fini di pubblica utilità.

TITOLO VII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 36 - Il funzionamento della Società, le norme per l'esplicazione delle prestazioni sociali sono disciplinati da un regolamento interno da compilarci a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci **nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle**

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, **purché compromettibili**, verranno deferite a un **Arbitro Unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino**

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 10.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 38 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.